COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Settore SUAP-Commercio, Prot. Civile, Viabilità, Trasporti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento in concessione mediante gara ad evidenza pubblica della gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento, senza custodia di veicoli, ubicate sul territorio del Comune di VOLPIANO e di tutte le attività relative alla installazione e manutenzione dei parcometri, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale

– Categoria del servizio: n° 27 dell'Allegato II B del D.lg. 163/2006
In particolare: Gestione parcheggi pubblici a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - 98351000-8

C.I.G. - **46893161FB**

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

1. Il presente capitolato ha come oggetto l'affidamento in concessione mediante gara ad evidenza pubblica della gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento, senza custodia di veicoli, ubicate sul territorio del Comune di VOLPIANO e di tutte le attività relative alla installazione e manutenzione dei parcometri, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

2. Tale gestione comprende:
   - Fornitura ed installazione di strumenti di controllo della sosta (parcometri) per la superficie
   - Servizio di controllo e vigilanza sugli stessi
   - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri;
   - la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa segnaletica orizzontale e verticale;
   - il controllo della sosta nell'ambito della aree in gestione tramite proprio personale (ausiliari della sosta)
   - il prelievo dei relativi introiti e il versamento al Comune di Volpiano di una somma annua come previsto nei successivi articoli.

3. la gestione comprende inoltre:
   - Fornitura ed installazione di strumenti di controllo della sosta per il parcheggio interrato di via Emanuele Filiberto
   - Servizio di controllo e vigilanza sugli stessi
   - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tale strumentazione;
   - la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa segnaletica orizzontale e verticale;
   - il prelievo dei relativi introiti e il versamento al Comune di Volpiano di una somma annua come previsto nei successivi articoli.

4. i parcometri dovranno essere installati nelle seguenti aree:
   - Via G. Basta — Parcometro da installare
   - Piazza XXV Aprile — Parcometro da installare
   - Piazza Amedeo di Savoia — Parcometro da installare
   - Via Garibaldi angolo Via C. Alberto — Parcometro da installare
   - Via G. Raimondo angolo Via Umberto I — Parcometro da installare
   - Via Roma angolo Via G. Raimondo — Parcometro da installare
   - Via Roma angolo Via Demora — Parcometro da installare
   - Via Provana angolo Via San Guglielmo — Parcometro da installare
   - Via Bertetti — Parcometro da installare

5. Si precisa che la cassa automatica in dotazione presso il parcheggio interrato di Via Emanuele Filiberto è marchiata "SACS easy access" e che i manuali d'uso e manutenzione sono disponibili c/o l'ufficio URP del Comune di Volpiano.

Art. 2 - Individuazione del servizio.

1. Il servizio interessa in totale 274 stalli effettivi per la sosta a pagamento nelle strade principali del centro storico, in funzione dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 nei giorni della settimana non festivi.

   Pertanto il totale dei posti sosta è distribuito nelle seguenti vie:

   - Via Umberto I

- Piazza XXV Aprile
- Via Garibaldi
- Via G. Raimondo
- Via Roma
- Via San Guglielmo
- Via Provana
- Piazza Amedeo di Savoia
- Via Demora
- Via M. Bertetti
- Via Carlo Alberto
- Via Re Arduino
- Via Luini
- Via Basta

2. Il servizio interessa inoltre gli ulteriori 76 posti auto presenti all'interno del parcheggio in struttura situato in via Emanuele Filiberto.
   Il parcheggio in struttura di via Emanuele Filiberto è delimitato al suo interno da strisce; la capacità di parcheggio è di 76 posti auto, con pagamento di biglietto mediante l'utilizzo di monete metalliche, a partire da taglio non inferiore ai 10 centesimi di euro, a crescere.
   La gestione del parcheggio in struttura comporta l'attivazione del servizio automatizzato, ovvero l'utilizzo di manufatti e dispositivi che impediscano l'accesso veicolare e pedonale a coloro che non abbiano titolo (blocco dei passi carrai e dei varchi pedonali a chi non sia munito di biglietto) ed il pagamento mediante cassa automatizzata che vidimi il biglietto rilasciato dalle barriere di ingresso.
   Attualmente nell'edificio del parcheggio in struttura sono presenti serrande elettriche, porte per gli accessi pedonali elettriche, barriere, spire e cassa automatica per il pagamento.
   Si precisa che l'impianto esistente viene consegnato nello stato di fatto pertanto tutti gli oneri necessari alla messa in funzione saranno a carico dell'appaltatore, il quale potrà sostituirlo.

Art. 3 - Durata della concessione

1. La durata della concessione viene fissata in mesi 30 (trenta) dalla data di attivazione del servizio, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.

2. Allo scadere dell'appalto, il soggetto affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni della concessione in scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.

3. Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà prevista dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

5. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria del servizio, in particolare per quanto riguarda il mancato o ritardato versamento degli importi dovuti all'Ente alle scadenze stabilite, la mancata o scarsa manutenzione delle apparecchiature.

6. È facoltà dell'Amministrazione, al termine dell'appalto, di chiedere la cessione a titolo gratuito dei parcometri o lo smantellamento di tutti gli impianti con il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 4 – Valore presunto del contratto

1. Il valore presunto del contratto è pari, per le entrate di cui all'oggetto, complessivamente ad **€ 117.650,00 (euro CENTODICIASSETTEMILASEICENTOCINQUANTA/00)**, per il periodi di 30 mesi, desunto attraverso il calcolo di introiti e spese, della media degli anni 2009-2010-2011.

2. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a € 0 (zero).

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

a) aver realizzato nel triennio 2009-2011 un fatturato specifico per il servizio oggetto della presente gara pari ad almeno € 1.000.000,00 (unmilione)
b) essere in possesso di almeno due referenze bancarie, rilasciate da primari istituti di credito, con attestazione, in particolare, che "l'impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità".
c) Dichiarazione del numero medio di stalli di sosta gestiti negli anni 2009, 2010 e 2011, che dovrà essere superiore a 1.000 unità per ciascun anno (indicare luogo, data di inizio e fine del servizio);
d) Dichiarazione che il numero medio di dipendenti addetti alla gestione dei parcheggi (ausiliari della sosta ed addetti alla manutenzione dei parcometri e personale amministrativo compresi) negli anni 2009, 2010 e 2011 è stato superiore a 9 unità;
e) Dichiarazione di aver visionato le vie e le piazze indicate negli artt. 1 e 2 del presente capitolato, ove vige la sosta a pagamento.

I requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA

a) avere effettuato nell'ultimo triennio (2009-2011) attività oggetto del presente bando in almeno 3 comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a quello della stazione appaltante (presentare certificazioni rilasciate dagli Enti);
b) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001.2008 per la gestione e la progettazione di aree di sosta a pagamento rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo
c) essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 per sistemi di gestione ambientale.

È ammessa la partecipazione di società temporaneamente raggruppate (di seguito RTI) o raggruppande (di seguito cRTI) ai sensi degli artt. 34, lett.d), e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
È fatto divieto di partecipare alla gara in più di un RTI, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora una società abbia partecipato alla gara in raggruppamento, a pena di esclusione dalla gara della società medesima e di ognuno dei raggruppamenti ai quali la società partecipa.
Le società che intendano presentare offerta per la presente gara in RTI, costituiti o costituendi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- i requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, pena l'esclusione;

- i requisiti di capacità tecnica di cui alle lettere a) e c) dovranno essere posseduti almeno dalla mandataria, pena l'esclusione;
- il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, pena l'esclusione.

Tutti i citati requisiti dovranno essere dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento e dovranno essere posseduti al momento della pubblicazione del bando di gara.
Nel caso di partecipazione in RTI/cRTI l'offerta dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le società raggruppate e riportare indicazione precisa della società mandataria.
I Raggruppamenti possono essere già costituiti, ovvero va dichiarato, pena l'esclusione dalla gara, l'impegno a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con espressa indicazione della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI.

Art. 6 - Orari e tariffe della sosta di superficie

1. La tariffa oraria attualmente in vigore è di € 0,60.

2. Per la sosta inferiore ai 20 minuti, è prevista la tariffa di € 0,05

3. Gli orari di funzionamento del sistema di sosta a pagamento, fatte salve le sospensioni del servizio di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, sono i seguenti:
   - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 nei giorni feriali

4. sono previsti i seguenti abbonamenti:
   - abbonamento mensile € 60,00;
   - abbonamento settimanale € 18,00
   - tessera a scalare 180 ore, utilizzabile per un massimo di 45 ore settimanali € 40,00;
   - abbonamento annuale residenti € 36,00 per il 1° veicolo
€ 120,00 per il 2° veicolo e successivi

5. La Giunta comunale ha la facoltà di modificare le tariffe di cui al comma 1 esclusivamente in aumento.

6. Sono esclusi dal pagamento della tariffa di sosta i seguenti veicoli:
   - veicoli di cui all'art. 52 e 53 del Codice della Strada;
   - veicoli in uso a persone diversamente abili, purché espongano l'apposito contrassegno;
   - veicoli appartenenti alle Forze di Polizia
   - veicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana o altro Ente equiparato;
   - veicoli appartenenti al Comune di Volpiano;
   - veicoli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco;
   - veicoli in uso ai medici in servizio domiciliare, purché espongano l'apposito contrassegno;

7. sono esclusi dal pagamento della tariffa di sosta, con obbligo di esposizione del disco orario per una sosta di durata massima di 4 ore, i seguenti veicoli:
   - veicoli appartenenti alla Azienda Sanitaria Locale
   - veicoli appartenenti al C.I.S.S.P.

8. La Giunta Municipale, su proposta del Settore Polizia Municipale, con proprio atto, può deliberare eventuali ulteriori esclusioni dall'obbligo di pagamento della tariffa.

Art. 7 - Orari e tariffe del park interrato

1. La tariffa oraria attualmente in vigore è di € 0,60.

2. Per la sosta inferiore ai 20 minuti, è prevista la gratuità

3. Gli orari di funzionamento del sistema di sosta a pagamento, fatte salve le sospensioni del servizio di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, sono i seguenti:
   - dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dei giorni festivi e feriali;

4. è previsto il seguente abbonamento:
   - abbonamento mensile € 30,00

Art. 8 - Destinazione delle aree e facoltà della amministrazione

1. Le aree sulle quali è istituito il servizio sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento senza custodia dei veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo. Non è consentito l'uso delle aree non conforme a tale destinazione né che sulle stesse aree abbia a svolgersi qualsiasi attività che non sia parcheggio dei veicoli. Dovranno essere comunque garantite le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

2. Nessun compenso sarà riconosciuto al gestore per la sosta veicoli di cui all'art. 52 e 53 del Codice della Strada; veicoli in uso a persone diversamente abili, purché espongano l'apposito contrassegno; veicoli appartenenti alle Forze di Polizia; veicoli appartenenti alla Croce Rossa Italiana o altro Ente equiparato; veicoli appartenenti al Comune di Volpiano; veicoli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco; veicoli in uso ai medici in servizio domiciliare, purché espongano l'apposito contrassegno; veicoli appartenenti alla Azienda Sanitaria Locale e veicoli appartenenti al C.I.S.S.P. con obbligo di esposizione del disco orario per una sosta di durata massima di 4 ore; il gestore sarà obbligato a far sostare i suddetti veicoli per il tempo occorrente alle operazioni di servizio;

3. Rimane in capo all'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno ed in caso di esigenze di particolare rilevanza, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare gli orari di validità della Zona Blu, le tariffe, nonché il numero degli stalli di sosta a pagamento precisando che tali modifiche saranno approvate con atti propri del Comune di Volpiano e non potranno dar luogo ad alcuna ulteriore pretesa economica da parte del concessionario. In particolare si sottolinea che tali eventuali modifiche saranno effettuate sentito il parere non vincolante del concessionario, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

4. Il Comune si riserva di spostare per ragioni di viabilità e urbanistiche, o per cause di forza maggiore, gli spazi destinati alla sosta a pagamento sopra indicati in altri aree del proprio territorio, precisando che ogni spesa per il trasferimento dell'area di sosta con relativo parcometro è a carico del concessionario;

5. Il Comune di Volpiano potrà sospendere il servizio di parcheggio senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna nei seguenti casi:
   - con apposita ordinanza, in caso di forti precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso
   - con apposita ordinanza, in caso di lavori;
   - qualora vi siano delle esigenze giudicate di particolare rilevanza dalla Giunta Comunale, ed in caso di eventi sportivi, socio-culturali e turistici anche non promossi

dall'Amministrazione Comunale, per un numero massimo di 20 giorni per anno solare per singola area oggetto di concessione, dandone comunicazione preventiva al concessionario;

- per la sola zona blu di superficie, dal 1 al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio;

Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del gestore

1. A carico del gestore risultano i seguenti oneri:

a) Installazione e formazione, come da ordinanza sindacale, della segnaletica verticale ed orizzontale relativa alle sole aree adibite a parcheggio a pagamento e successiva manutenzione della stessa;
b) tenuta in funzione permanente delle apparecchiature con interventi immediati (entro 24 ore dall'evento) in caso di fuori servizio per qualsiasi motivo (compresi atti di vandalismo) e sostituzione in loco delle parti danneggiate;
c) sostituzione del materiale di consumo prima dell'esaurimento in modo da mantenere la continuità di funzionamento;
d) inserimento di due ausiliari della sosta (*art.17 comma 132 della L.127/97 e art.68 L.488/99*) da adibire ai seguenti compiti:
    - aiutare le persone in difficoltà nelle operazioni di pagamento;
    - accertare le violazioni in materia di sosta previa frequenza di apposito corso tenuto dal locale Comando Polizia Locale,
    - svolgere il servizio secondo i seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 19.30 nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, per almeno 6 interventi settimanali di 5 ore ciascuno, per i quali verrà predisposto da parte del concessionario apposito cronoprogramma da trasmettere al Settore Viabilità del Comune di Volpiano con cadenza trimestrale;
e) Qualora l' Amministrazione Comunale ritenga di ampliare le aree di sosta a pagamento di cui all'art. 2, la ditta appaltatrice dovrà fornire i parcometri necessari sino ad un massimo di 3 ed aventi le medesime caratteristiche di quelli già installati. Per gli stalli di nuova istituzione il Concessionario dovrà riconoscere al Comune di Volpiano la stessa cifra offerta in sede di gara.
f) Identificazione del personale addetto alla vigilanza mediante cartellino di riconoscimento ben visibile e abbigliamento distintivo, anche rifrangente, che, per non ingenerare confusione, non dovrà contenere simboli o scritte simili a quelli in uso agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.
g) Obbligo del personale addetto di consegnare al Comando P.L., copia dei preavvisi e dei verbali di infrazione al codice della strada entro 2 gg. dagli accertamenti effettuati, mediante apposita modulistica fornita dal Comando e di segnalare allo stesso ufficio eventuali situazioni problematiche riscontrate; il Comando P.L. eserciterà un'attività di indirizzo e controllo sull'operato degli accertatori;
h) Indicazione, da parte del gestore, del nome di una o più persone responsabili di zona per la gestione dei parcheggi e del personale, garantendone la reperibilità tutti giorni feriali dalle 8,00 alle 19,30 tramite apposita utenza telefonica. Per il parcheggio in struttura di via Emanuele Filiberto dovrà essere fornito un recapito di pronta reperibilità attivo sulle 24 ore per l'intera settimana, con intervento entro 45 minuti.
i) Assunzione a proprio carico, da parte del gestore, di tutti gli oneri relativi alla manutenzione dei parcometri installati, compresi i danni derivanti da atti vandalici;
j) Il gestore dovrà trasmettere al Comune con cadenza mensile il rendiconto degli incassi dei parcometri della zona di superficie e del parcheggio in struttura, suddiviso per parcometro.
k) Il gestore dovrà provvedere a propria cura a distribuire i titoli utili per usufruire della sosta, istituendo un adeguato numero di punti vendita, anche avvalendosi di attività commerciali

convenzionate presenti nelle varie zone dei parcheggi ed a mezzo del proprio personale dipendente. Nel caso di abbonamenti cartacei e dei "grattini", quest'ultimi saranno forniti, fino ad esaurimento delle scorte, dall'Amministrazione Comunale, con oneri a carico della ditta e computati sulle somme complessive. Successivamente all'esaurimento, il concessionario provvederà a proprio onere, a fornire i documenti di sosta.

l) La Ditta dovrà farsi carico di ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.

2. Poiché è attivo, con contratto della durata di anni 8, il sistema di pagamento alternativo denominato "Neospark", il concessionario dovrà garantire la totale possibilità di interfaccia con detto sistema di pagamento.

3. Il concessionario dovrà attivare un sistema di autodiagnosi dei sistemi di pagamento, con collegamento da remoto alla centrale operativa che dovrà garantire l'intervento di ripristino secondo quanto indicato nel presente capitolato.

Art. 10 - Personale tecnico ed ausiliari del traffico

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni in tema di contribuzione, trattamento economico, normativo, assicurativo e fiscale.

2. L'appaltatore deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigenti disposizioni di legge, e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

3. Detto personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che consenta una facile individuazione e sia corrispondente alle norme vigenti in tema di lavoro sulle aree di circolazione. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti sono ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi e previa comunicazione al Comune che potrà negarle se ritenute non compatibili con l'interesse dell'Ente.

4. Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di poter provvedere in qualunque momento alla riparazione, ripristino in funzione delle apparecchiature o a fornire spiegazioni relative al funzionamento dei dispositivi

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e vedano coinvolto detto personale, mentre all'appaltatore è fatto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante dalla gestione.

6. Il Comune viene comunque riconosciuto indenne, da parte dell'appaltatore, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.

7. L'appaltatore assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite.

8. L'appaltatore deve garantire la presenza in servizio di personale addetto alla manutenzione in maniera continuativa per tutta la durata del contratto compresi i giorni festivi.

9. La società aggiudicataria è tenuta a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare esecuzione dei servizi oggetto della concessione. l'amministrazione comunale rimarrà estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra la società aggiudicataria ed il suo personale, pertanto , salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del comune.

10. Il Comune si occuperà della formazione degli incaricati ai fini richiesti dalla loro posizione.

11. In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini e dei funzionari della polizia locale. Qualora per giustificati motivi l'amministrazione comunale ritenesse necessario sostituire il personale addetto al servizio e alla vigilanza delle aree di parcheggio a pagamento , la società aggiudicataria dovrà provvedere in merito entro 30 trenta giorni dalla relativa richiesta.

Art. 11- Caratteristiche dei parcometri e dell'impianto presso il parcheggio interrato e loro manutenzione.

1. Il controllo della durata della sosta avverrà mediante dispositivi/parcometri elettronici di ultima generazione, in grado di fornire il massimo dei servizi richiesti e alimentati a batteria e/o con pannello fotovoltaico e/o da rete.

2. I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
   - configurazione pagamento, accettazione monete con almeno 6 coni differenti in monete e tessera prepagata magnetica o microchip;
   - possibilità di inibire l'accesso all'introduzione di moneta mediante chiusura elettronica nelle ore di sospensione del pagamento;
   - essere omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici (allegare copia approvazione) e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
   - rispondere alla normativa CEI 114-1 pubblicata dal Ministero del Lavori Pubblici nel 1996;
   - essere conformi alla direttiva CE, relativa alla compatibilità elettromagnetiche;
   - avere notevole resistenza agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici;
   - avere temperatura di funzionamento da -20°C a + 40°C
   - avere il frontalino delle istruzioni personalizzato con modalità d'uso, tariffario, dati gestore;
   - essere dotati di una cassaforte blindata nella struttura, di capacità adeguata;
   - provvedere all'emissione di un biglietto di controllo sul quale sono riportate le indicazioni sugli
   - incassi ottenuti dal prelievo.
   - avere l'opportunità di emettere biglietti riportanti i seguenti dati:
     - Ora e data di scadenza della sosta;
     - Importo pagato;
     - Ubicazione del parcheggio;
     - Eventuali brevi messaggi programmabili a piacere;
   - possibilità di avere tariffe di diverso tipo.
   - avere la struttura realizzata in acciaio rinforzato verniciato, ad elevata resistenza, di colore (preferibilmente),grigio antracite satinato oppure blu, con serrature e chiavi di sicurezza

3. Il numeri di parcometri a noleggio è fissato in 9

4. Le caratteristiche dell'impianto presso il parcheggio interrato dovranno essere analoghe a quello già esistente, che potrà essere ripristinato in funzione oppure rimosso e sostituito a carico

dell'aggiudicatario. In tal caso, al termine del periodo di concessione, sarà a carico del concessionario la ricollocazione in sede delle apparecchiature preesistenti.

5. Il concessionario dovrà subentrare al Comune di Volpiano nella intestazione delle utenze esistenti all'interno del Parcheggio Interrato di via Emanuele Filiberto e farsene carico; la spesa annua per le citate utenze (telefonia, energia elettrica, manutenzione ascensore, pulizia, consumo acqua) ammonta ad € 15.310,49 per l'anno 2011.

6. La manutenzione ordinaria dei parcometri dovrà essere effettuata in maniera puntuale al fine di garantire un corretto funzionamento dei dispositivi di pagamento.

7. La manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata su tutti i parcometri a noleggio oltre ai dispositivi presenti nel parcheggio interrato di Via Emanuele Filiberto, garantendo comunque la funzionalità del sistema compresa l'eventuale sostituzione in caso di manomissione.

8. Gli interventi dovranno avvenire secondo una programmazione precisa a carico della ditta che dovrà essere fornita all'amministrazione ad inizio contratto.

9. **Si precisa che l'impianto esistente nel parcheggio in struttura di via Emanuele Filiberto viene consegnato nello stato di fatto pertanto tutti gli oneri necessari alla messa in funzione saranno a carico dell'appaltatore**

10. Manutenzione ordinaria: l'appaltatore deve garantire il corretto ed efficiente funzionamento dei parcometri senza alcuna interruzione di servizio. In caso di non funzionamento l'appaltatore dovrà provvedere alla riparazione e ripristino in uso dell'apparecchiatura entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione effettuata dai competenti uffici comunali.

11. Manutenzione straordinaria: Gli interventi di manutenzione straordinaria dei parcometri sono a totale carico dell'appaltatore e dovranno essere eseguiti entro e non oltre le 24 ore successive all'avvenuta segnalazione da parte degli uffici competenti

12. Sono a carico della ditta concessionaria la riscossione degli incassi che dovrà venire effettuata con periodicità; oltre allo scassettamento dei parcometri è compresa anche la ricarica della cassa automatica del parcheggio di Via E. Filiberto.

Art. 12- offerta tecnica

1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, determinata mediante l'attribuzione del **punteggio massimo di 66 punti su 100**, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

	OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI 66
1	- Proposte migliorative: (relazione illustrativa di massimo 10 pagine) - utilizzo di macchinari di facile accessibilità, con elevata resistenza agli agenti corrosivi e con scritte multi lingue per la descrizione delle funzionalità e delle modalità di pagamento previste. - Sistemi che si intendono utilizzare per garantire una migliore fruizione delle aree di sosta da parte dell'utente compresi nella fornitura. - Altre proposte mirate a garantire all'Amministrazione un'ottimale	Max. punti 10

	controllo e pianificazione delle aree di sosta e della viabilità.	
2	Modalità di pagamento della sosta implementabili presso il parcheggio da parcometro (conformi alla certificazione di cui al punto 4 e dello stesso modello/produttore): - Moneta, tessere microchip e/o magnetica punti 1 - Moneta, tessere microchip e/o magnetica carte bancarie punti 4 - Moneta, tessere microchip e/o magnetica carte bancarie banconote punti 6	Max. punti 6
3	- Utilizzo delle tessere microchip attualmente in uso punti 3 - Sostituzione delle tessere microchip attualmente in uso punti 5	Max. punti 5
4	installazione di pannelli, bacheche o qualunque altro strumento necessario ad indicare in maniera più precisa l'ubicazione dei posti auto il numero le eventuali disponibilità ecc… (allegare breve relazione descrittiva, bozzetti e/o planimetrie)	Max. punti 7
5	Implementazione del numero di parcometri richiesti dal presente capitolato, per un numero massimo di 4 parcometri, da installare su autorizzazione del Comune (allegare breve relazione descrittiva con la individuazione dei siti)	Max. punti 8
6	collegamento con la centrale operativa da remoto - utilizzo modem GSM punti 1 - utilizzo sistema GPRS punti 2 - utilizzo sistema onde radio punti 3	Max. punti 3
7	Servizio degli ausiliari Incremento degli interventi settimanali di cui all'art. 9 c. 1 lett. d) del presente capitolato: assegnazione di punti 2 per ogni ulteriore intervento	Max. punti 12

8	Installazione delle attrezzature e avviamento del servizio dalla data di aggiudicazione (in giorni solari consecutivi): - Tra gli 1 e i 30 giorni punti 5 - Tra i 31 e i 60 giorni punti 2	Max. punti 5
9	Uniformità e/o integrazione tra i sistemi di gestione del parcheggio in struttura di via E Filiberto (cassa automatica sistema operativo sbarre ecc…) con i parcometri della superficie: - integrazione con impianti esistenti nel parcheggio interrato punti 5 - sostituzione degli impianti esistenti nel parcheggio interrato punti 10	Max. punti 10

2. Si precisa, in riferimento al punto 8 dell'offerta tecnica, che nel caso in cui la ditta non provveda al rispetto dei termini indicati, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell'affidamento, affidando il servizio al concorrente classificatosi al secondo posto

3. Documenti obbligatori per l'accesso ai punteggi:
   Per accedere ai punteggi relativi alle singole voci è obbligatoria la presentazione dei seguenti documenti a pena di esclusione in relazione alla tabella di cui sopra:
   - Referenze delle città con indicazione del numero di parcometri e della data di primo affidamento, di buona esecuzione del servizio e di attuale esecuzione dello stesso, controfirmata dal Responsabile dell'Ente con indicazione del ruolo e del recapito.
   - Certificazione del produttore dei parcometri conforme all'allegato C) attestante la qualità dei dispositivi, la capacità tecnica e organizzativa dell'Impresa proponente o della capogruppo in caso di RTI.

4. Per gli altri punti, ove non è prevista la presentazione di documentazioni specifiche, dovrà essere redatto idoneo documento contenente a pena di esclusione tutte le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi.

5. In carenza d'alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione incaricata della valutazione tecnico-qualitativa non assegnerà alcun punteggio per gli aspetti specifici.

6. **Saranno escluse dalla gara le proposte per le quali sia stato assegnato un punteggio per l'offerta qualitativa del servizio inferiore a 30 punti.**

7. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, non anomala ai sensi di legge.

8. L'Amministrazione si riserva comunque la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venisse ritenuta idonea.

Art. 13- offerta economica

1. All'offerta economica sarà assegnato il punteggio massimo 34 punti.

2. L'offerta economica potrà essere effettuata esclusivamente al rialzo.

3. L'importo a base d'asta sul quale effettuare l'offerta è pari ad **€. 150,00 IVA esclusa** per ogni singolo stallo di sosta, annuo.

4. Il concorrente dovrà indicare il rialzo in punti percentuale che intende applicare all'importo posto a base d'asta sia in cifre che in lettere; **il rilancio minimo effettuabile è pari al 2% (duepercento) dell'importo a base d'asta.**

5. In caso di discordanza tra la offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l'Ente.

6. La Commissione valuterà le offerte economiche avendo a disposizione **34 punti sui 100 punti** complessivi da attribuire con i criteri seguenti:
   il massimo punteggio (34 punti) verrà attribuito alla ditta che avrà presentato L'OFFERTA più vantaggioso; il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$Punteggio = \frac{\text{p.o. X 34}}{\text{m.p.}}$$

   dove:
   p.o. = prezzo offerto
   m.p.= miglior prezzo

Art. 14 - Contabilizzazione e versamento della offerta economica

1. Il concessionario dovrà effettuare la contabilizzazione dell'importo dovuto al Comune di Volpiano tenendo separato l'importo dovuto per i 76 stalli del parcheggio in struttura di via Emanuele Filiberto ;

2. Il concessionario dovrà versare al Comune di Volpiano la somma derivante dal rilancio sulla cifra base della offerta economica in quattro tranches annuali (con cadenza pertanto trimestrale);

Art. 15 - Funzioni, compiti e responsabilità del Comune

1. Con la consegna del servizio di cui al presente capitolato il Comune di Volpiano autorizza l'appaltatore a gestire, sulle aree come indicate negli articoli che precedono, il servizio di parcheggio a pagamento.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento di ridurre o ampliare le aree sosta a pagamento o di istituirne di nuove anche in zone diverse dal centro storico;

3. Il Comune di Volpiano provvederà inoltre alla formazione professionale degli ausiliari del traffico di cui all'art. 9 c. 1 lett. d) e art. 10 del presente capitolato.

4. Il Comune di Volpiano è beneficiario di tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate a seguito degli accertamenti effettuati dagli ausiliari della sosta.

5. Nessun altro onere farà capo al Comune. Tutte le spese inerenti alla gestione del servizio saranno a carico del gestore.

Art. 16 - Consegna, inizio ed esecuzione del servizio

1. La consegna del servizio sarà effettuata presumibilmente dal 01 Gennaio 2013.

2. Il servizio di gestione dei parcheggi dovrà comunque essere pienamente operativo entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Art. 17 - Variazioni del servizio

1. In caso di istituzione di nuove aree destinate alla sosta a pagamento dei veicoli, l'Amministrazione comunale si impegna ad affidare la gestione delle medesime al soggetto aggiudicatario del presente affidamento, alle medesime condizioni del contratto originario e con scadenza coincidente.

2. Nel caso di riduzione o di eliminazione di un considerevole numero di stalli di sosta / aree di parcheggio a pagamento esistenti all'atto della consegna del servizio, le parti possono concordare che il canone venga proporzionalmente ridotto.

Art. 18 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati derivanti dall'utilizzo delle attrezzature installate.

2. L'Appaltatore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Servizio controllo sosta

1. La sosta nei parcheggi deve essere effettuata dagli utenti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. Chi usufruirà arbitrariamente del parcheggio sarà sanzionato ai sensi del vigente Codice della Strada

2. Il controllo della sosta a pagamento sarà effettuato dagli Ausiliari del Traffico.

Art. 20 – Cauzione provvisoria e definitiva

1. <u>Garanzia fidejussoria o cauzione provvisoria</u>
   - Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è richiesta una **cauzionale provvisorio**, pari al **2%** del valore presunto del contratto, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione potrà essere costituita in alternativa, mediante versamento del relativo importo presso la tesoreria comunale (UNICREDIT BANCA – Agenzia di Volpiano) che ne rilascerà apposita quietanza.
   - La predetta cauzione sarà restituita alle ditte non aggiudicatarie

2. <u>Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva</u>

- Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, **a titolo di cauzione definitiva**, pari al **10%** del valore presunto del contratto.
- La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
- L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso causati da inadempienze contrattuali del concessionario; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

3. <u>Riduzione delle garanzie</u>
   - L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
   - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

4. <u>Assicurazione a carico dell'impresa</u>
   - Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione .
   - Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 1.549.370,69; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e relativi collaboratori, dei collaudatori in corso d'opera, del personale. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
   - La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

5. La fideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività a prima richiesta e con l'obbligo per il garante di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi.

6. La fideiussione deve prevedere che il Foro competente, in caso di controversia con il beneficiario, è esclusivamente quello di Torino

7. La fideiussione dispiegherà comunque gli effetti e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente.

9. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:
   - mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria
   - mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
   - mediante versamento presso la tesoreria comunale (UNICREDIT BANCA – Agenzia di Volpiano)

10. Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo.

Art. 21 – Controlli, vigilanza e rendicontazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute in questo Capitolato, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali.

2. Il Comune vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione del servizio sia svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, senza con ciò escludere la responsabilità dell'appaltatore circa la manutenzione

3. L'Appaltatore dovrà fornire tutti i chiarimenti e la documentazione necessaria al controllo.

Art. 22 – Penalità

1. Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile all'Appaltatore, siano interrotti, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato, ovvero si svolgano in modo difforme da quanto previsto nel programma annuale di gestione, sarà applicata una penale così suddivisa:
   - risoluzione interventi di manutenzione ordinaria € 50,00 in caso di ritardo oltre le 6 ore, previste dal presente capitolato d'appalto all'art. 11, fino ad un massimo di 18 ore di ritardo. Oltre tale termine le penali salgono a € 150,00 al giorno

- risoluzione interventi di manutenzione straordinaria € 150,00 al giorno di ritardo oltre i termini previsti dall'art 11 del presente capitolato

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicatrice non rispetti quanto dichiarato in sede di gara relativamente all'offerta tecnica (avviamento del servizio) sarà applicata una sanzione di € 500,00 al giorno con un massimo di € 3.500,00 pari a 7 giorni di ritardo, oltre tale limite l'Ente si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

3. Le eventuali penali saranno applicate sulla prima liquidazione utile

Art. 23 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto in tutto o in parte del servizio.

Art. 24 – Applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai

1. Trovano applicazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 della legge n. 55 del 19.03.1990, nonché delle circolari del Ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22.06.1967, n. 1255/UL del 26.07.1985 e n. 880/UL del 13.05.1986, le disposizioni riportate nei commi seguenti.

2. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

5. L'impresa inoltre si impegna ed obbliga all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, dando adeguata informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

6. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci

7. L'appaltatore trasmetterà prima dell'inizio del servizio all'Amministrazione committente la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione appaltante, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. L’Amministrazione procederà comunque alla verifica ed al controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, anche attraverso controlli incrociati.

9. L’amministrazione verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL.

10. Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore e subappaltatore saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

11. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione provvederà ad informare gli organi competenti.

12. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti.

Art. 25 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, diritti di segreteria, bolli, registrazione e conseguenti sono a carico dell’Appaltatore

Art. 26 – Definizione delle controversie

1. Per eventuali controversie in sede giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino

Art. 27 - Cessione del contratto d’appalto

1. Il contratto d’appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato, non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 28 – Recesso del contratto

1. L’amministrazione si riserva in qualunque momento la facoltà di rescindere il contratto in caso di inadempienza, senza dover riconoscere alla ditta appaltatrice alcun risarcimento

Art. 29 - Tutela dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara.

2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all’affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi.

Art. 30 – Modalità di aggiudicazione

1. Il servizio di cui al presente capitolato sarà aggiudicato mediante gara ad asta pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

2. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione nel caso in cui le offerte non fossero giudicate confacenti ai propri interessi. In caso di assoluta vacanza di offerte e/o comunque non ritenute valide o non appropriate agli interessi dell'Amministrazione si procederà ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 31 - Svolgimento della gara

1. Per la valutazione delle offerte e l'assegnazione del relativo punteggio sarà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari di componenti e presieduta dal Presidente di Commissione.

2. La Commissione opererà, in conformità all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006e s.m.i. ed a quanto stabilito nel presente capitolato di gara, in sedute pubbliche ed in sedute riservate. Alle sedute pubbliche potranno partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, i procuratori delegati con apposito atto notarile.

3. La Commissione procederà in seduta segreta all'attribuzione del punteggio come sopra esposto per l'offerta tecnica e procederà in seduta pubblica all'attribuzione del punteggio come sopra esposto per l'offerta economica.

4. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa ossia quella risultante dalla sommatoria dei punteggi assegnati, singolarmente, all'offerta Tecnica e all'Offerta Economica.

Art. 32 – Obblighi a carico della Ditta aggiudicataria.

1. La Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà consegnare all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, la documentazione relativa a quanto dichiarato nell'offerta attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 33 - Validità dell'offerta

L'impresa aggiudicataria potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Resta inteso che, nell'arco dei 180 giorni suddetti, l'offerta proposta assume valore di proposta irrevocabile ex art. 1329 del C.C.

Art. 34 - Norme finali.

1. I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore .

2. Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.